



COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO
Provincia di Padova

**Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti**

NOVEMBRE 2005

INDICE

Finalità	pag.	3
Capo I: Individuazione – Determinazione delle provvidenze – Destinatari – Settori di intervento	“	4
Capo II: Condizioni generali di concessione – Istituto del patrocinio	“	5
Capo III: Assistenza e sicurezza sociale	“	7
Capo IV: Assistenza scolastica uso locali scolastici	“	9
Capo V: Attività sportive e ricreative – Utilizzazione impianti sportivi	“	10
Capo VI : Sviluppo economico – Attività culturali ricreative – Tutela valori ambientali	“	11
Capo VII: Sovvenzioni vantaggi economici diversi	“	13
Capo VIII: L’Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica	“	15
Capo IX: Disposizioni finali	“	16

FINALITA'

Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il rilascio di copia del presente regolamento, può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

CAPO I

INDIVIDUAZIONE – DETERMINAZIONE DELLE PROVVIDENZE – DESTINATARI – SETTORI DI INTERVENTO.

ART. 1

INDIVIDUAZIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

- 1) Le sovvenzioni ad enti, i contributi per lo svolgimento di attività ed i sussidi a favore di persone fisiche consistono nella corresponsione di somme di denaro.
Altri vantaggi economici potranno essere concessi attraverso:
 - a) l'anticipazione di somme di denaro a favore di Associazioni e di cittadini in situazione di contingente e comprovata necessità.
 - b) la prestazione di servizi con mezzi e personale comunale dipendente;
 - c) la concessione di beni in uso, in comodato o con altro tipo di contratto;
 - d) altre sovvenzioni quali buoni di fornitura generi di prima necessità e simili.
- 2) Le provvidenze dovranno essere determinate in rapporto al rilievo di interesse generale dell'attività beneficiata, svolta dagli enti tenuto anche conto del numero delle persone interessate, nonché alle necessità, alle condizioni e alle disponibilità economiche dei destinatari e, limitatamente alle persone fisiche, degli obbligati ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile.

ART. 2

DESTINATARI

- 1) Potranno essere destinatari delle provvidenze di cui all'art. 1:
 - a) le persone fisiche;
 - b) gli enti privati, associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato che esercitano prevalentemente le loro attività in favore della popolazione del Comune operando senza scopo di lucro;
 - c) gli enti pubblici.
- 2) In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici potrà essere disposta a sostegno di specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane colpite da eventi eccezionali.

ART. 3

SETTORI DI INTERVENTO

- 1) I settori per i quali il Comune potrà effettuare la concessione di provvidenze e benefici economici in linea generale sono così individuate:
 - a) Assistenza e sicurezza sociale;
 - b) Assistenza scolastica;
 - c) Attività sportive e ricreative;

- d) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- e) Cultura ed informazione;
- f) Sviluppo economico;
- g) Tutela dei valori ambientali;
- h) Difesa dei diritti degli animali;
- i) Diversi

CAPO II

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE ISTITUTO DEL PATROCINIO

ART. 4

ISTANZE PER CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PERSONE FISICHE

- 1) La persona fisica richiedente la concessione di un contributo dovrà presentare apposita istanza indicante le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto.
All'istanza, formulata secondo lo schema allegato A, dovrà essere allegata idonea documentazione atta a comprovare:
 - le finalità dell'intervento e l'onere complessivo da sostenere (programma e preventivo di spesa) ;
 - i redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene;
 - eventuali contributi finanziari erogati da altri soggetti pubblici o privati con la precisazione dell'importo e l'indicazione di soggetti che ne hanno assicurato la concessione;

Il Comune si riserva di verificare quanto dichiarato.

- 2) Il provvedimento di concessione del contributo potrà disporre la liquidazione di acconti non superiori comunque al 50% del contributo stesso da erogare su presentazione di idonea documentazione di spesa di almeno pari importo.
- 3) L'erogazione totale o il saldo del contributo verrà effettuata previa presentazione da parte dell'interessato di idonea documentazione a consuntivo.

ART. 5

CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

- 1) Gli enti e le associazioni o comitati richiedenti la concessione di un contributo a sostegno dell'attività ordinaria annuale, dovranno presentare apposita istanza, formulata secondo lo schema allegato B, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, contenente :
 - denominazione e sede dell'ente o associazione;
 - estremi anagrafici del richiedente legale rappresentante;
 - scopi sociali;
 - indicazione della persona legittimata a quietanzare;
 - numero dei soci ed associati;
 - programma annuale delle attività e relativo bilancio di previsione;
 - rendiconto dell'attività svolta.

Dovrà inoltre essere allegata la fotocopia del Codice Fiscale o della Partita I.V.A. nonché la dichiarazione valida ai fini della assoggettabilità o meno alla ritenuta d'acconto (art. 28 D.P.R. 600/73) del contributo erogato.

- 2) La citata istanza dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro il 31 agosto di ogni anno.

ART. 6

CONTRIBUTI PER SINGOLE MANIFESTAZIONI

- 1) Gli enti e le associazioni o comitati richiedenti la concessione di un contributo a sostegno di singole manifestazioni, dovranno presentare apposita istanza, formulata secondo lo schema allegato C, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, contenente:
 - denominazione e sede dell'ente o associazione;
 - estremi anagrafici del richiedente legale rappresentante;
 - il programma dettagliato dell'iniziativa con il relativo preventivo analitico delle spese da sostenere e delle entrate previste;
 - indicazione della persona legittimata a quietanzare;
 - impegno a far risultare, dai mezzi di promozione pubblicitaria della manifestazione, la concessione del patrocinio e/o del contributo comunale.

Dovrà inoltre essere allegata la fotocopia del Codice Fiscale o della Partita I.V.A. nonché la dichiarazione valida ai fini della assoggettabilità o meno alla ritenuta d'acconto (art. 28 D.P.R. 600/73) del contributo erogato.

- 2) La citata istanza dovrà pervenire al protocollo generale del Comune di norma almeno 60 giorni prima della data stabilita per la manifestazione e l'esito della domanda verrà comunicato al richiedente entro 30 giorni dal suo ricevimento.
- 3) Il provvedimento di concessione del contributo potrà disporre la liquidazione di un acconto non superiore comunque al 50% del contributo stesso da erogare su presentazione di idonea documentazione di spesa di almeno pari importo.
- 4) L'erogazione totale o il saldo del contributo verrà effettuato dal Comune previa presentazione da parte dell'interessato di idonea documentazione a consuntivo.

ART. 7

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA'

- 1) Il comune non assume nessuna responsabilità relativa all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni ed iniziative alle quali ha accordato contributi finanziari e patrocinio. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari potrà sospendere l'erogazione dei contributi e, a seguito di opportuni accertamenti, deliberarne anche la revoca.

ART. 8

CONCESSIONE PATROCINIO

- 1) Il patrocinio del Comune a manifestazioni, iniziative, progetti deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e potrà essere concesso formalmente dal Sindaco sentita la Giunta Comunale;

- 2) La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso, tranne l'esenzione della tassa sulla pubblicità nei limiti di quanto disposto dagli artt. 19 e 20 del D.P.R. 26.10.1972, n°639;
- 3) Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO III

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

ART. 9

REQUISITI DI AMMISSIONE

- 1) Per l'ammissione ai servizi di assistenza e sicurezza sociale è necessario:
 - che il richiedente sia residente nel Comune di S. Giorgio in Bosco e/o vi abbia acquisito il domicilio di soccorso;
 - che i componenti del nucleo familiare non siano proprietari di beni immobili, oltre all'alloggio adeguato o automezzi che non siano strettamente necessari;
 - che non vi siano obbligati agli alimenti in grado di provvedere.
- 2) Il proprietario di beni immobili, il cui reddito di qualsiasi tipo sia inferiore al minimo vitale, può essere ammesso ai servizi economici solo se con atto scritto, da registrarsi a sue spese, si impegna per sé ed eredi a rimborsare al Comune la somma da questo erogata in caso di cessione dell'immobile;

ART. 10

MINIMO VITALE

- 1) Il contributo minimo vitale potrà essere erogato per la soddisfazione minima dei bisogni fondamentali della alimentazione, dell'abbigliamento, dell'igiene e del benessere psico – fisico della persona.
- 2) La misura del minimo vitale sarà prestabilita annualmente dal competente Servizio Sociale, applicando i parametri sottospecificati.
Il contributo minimo vitale è composto:
 - a) – da una quota base corrispondente alla pensione minima per lavoratori erogata dall'I.N.P.S. (I.N.P.S. / VO) inclusa la tredicesima mensilità;
 - b) - da una quota aggiuntiva, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, determinata nell'importo previsto dalla legge 13.05.1988, n° 153 e sue eventuali modificazioni, in materia di assegno per il nucleo familiare;
 - c) - da una ulteriore quota aggiuntiva in relazione alle seguenti spese:
 - affitto: il 50% del canone, depurato di una franchigia mensile, corrispondente all'assegno per nucleo familiare composto di una sola persona;
 - riscaldamento:

*per una persona sola: contributo mensile per i quattro mesi (dicembre – gennaio – febbraio – marzo) corrispondente all'assegno per nucleo familiare composto da due persone;

*per nuclei composti da più persone: viene aggiunta una ulteriore quota corrispondente all'assegno per nucleo familiare composto da una persona;

- 3) Per la determinazione del reddito della famiglia saranno considerati tutti i redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare (stipendi, assegni, indennità, pensioni di qualsiasi genere comprese quelle di guerra e di infortunio, rendite, ecc.), dedotte le rette a carico della famiglia per componenti istituzionalizzati.

ART. 11

CONTRIBUTI A SPECIFICA DESTINAZIONE

- 1) Potranno essere concessi contributi ordinari e straordinari – una tantum, per le seguenti finalità:
- a) – cure costose e prolungate o diete particolari i cui costi non siano sostenuti in tutto o in parte da altri enti;
 - b) – custodia temporanea di minori, anziani e inabili;
 - c) – affido eterofamiliare di minori;
 - d) – trasporto necessario all'accesso a servizi o a prestazioni per portatori di handicap;
 - e) – opere di adeguamento igienico degli alloggi o di eliminazione delle barriere architettoniche;
 - f) – onoranze funebri con esclusione dei servizi speciali;
 - g) – acquisto di protesi;
 - h) – pagamento di tickets sanitari;
 - i) – altre necessità straordinarie, da comprovare con idonea documentazione.
- 2) Al fine di determinare la misura dei contributi di cui al primo comma si terrà conto dei seguenti criteri:
- se il reddito familiare è inferiore al minimo vitale, la misura massima del contributo potrà essere pari alla spesa da sostenere;
 - se il reddito familiare è superiore al minimo vitale, la misura massima del contributo potrà essere pari alla differenza fra la spesa da sostenere ed il reddito mensile eccedente l'importo del minimo vitale ad eccezione dei casi previsti al primo comma, lett. b) e c) del presente articolo;
 - il contributo continuativo potrà essere concesso annualmente;
 - relativamente a particolari, specifiche, situazioni saranno valutati pareri e preposte formulati dai responsabili dei servizi.

ART.12

ASSUNZIONE DI RETTE DI RICOVERO

- 1) Il mantenimento di inabili, anziani e minori in istituto, offre alle persone che non riescono a vivere autonomamente nel proprio ambiente, la possibilità di essere ospitate in istituto ed ai minori con difficoltà accertate di permanenza nella famiglia di origine o altro, la possibilità di convivito o semiconvivito in istituto.
- 2) Il Comune potrà provvedere al pagamento della retta di ciascun avente diritto dedotti:
- l'importo dei contributi concessi dalla Regione o da altri enti;
 - la quota assunta dagli obbligati agli alimenti;
 - L'importo dei redditi complessivi del ricoverato dedotta una quota per piccole spese personali e secondo quanto disposto dalla L. R. n° 22 del 20.07.89.

ART. 13

ISTANZE PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

- 1) Per accedere alle provvidenze di cui agli artt. 10,11 e 12 , gli interessati dovranno presentare apposita istanza allegando una dichiarazione redatta su apposito stampato debitamente sottoscritta e autenticata ai sensi della legge 15/68.
Il Comune può di volta in volta chiedere i documenti che ritenga utili ai fini istruttori ed effettuare accertamenti anche tramite l'Assistente Sociale e il Comando Vigili Urbani.
Gli accertamenti potranno riguardare:
 - a) – ricerche anche ipocatastali sulle proprietà dei componenti del nucleo familiare del richiedente
 - b) – ricerche presso enti e uffici pubblici (INPS, Prefettura, U.L.S.S., ecc.);
 - c) – accertamenti presso l'abitazione per la valutazione del tenore di vita della famiglia del richiedente.
- 2) All'acquisizione dei documenti relativi alla situazione familiare provvede d'ufficio, l'ufficio responsabile.
- 3) La pratica dovrà essere corredata da una relazione tecnica dell'Assistente Sociale indicante lo stato di necessità e di indigenza.
L'esito della domanda verrà comunicato al richiedente entro 30 giorni dal suo ricevimento.

ART. 14

SOGGIORNI CLIMATICI

- 1) Il servizio ha lo scopo di consentire ad anziani, in discrete condizioni di salute, di usufruire di periodi di soggiorno climatico (montagna, mare, laghi) durante il periodo primavera – estate – autunno.
- 2) Il servizio suddetto potrà essere rivolto anche a favore di minori, quale momento integrativo del processo educativo.
- 3) Ogni anno l'iniziativa dovrà essere convenientemente pubblicizzata mediante avvisi, nei quali dovranno essere chiaramente indicati le condizioni ed i requisiti necessari per poter usufruire del servizio.
- 4) L'Amministrazione comunale fissa annualmente la quota di partecipazione ad ogni soggiorno recuperandola dai partecipanti. Potranno essere erogati contributi a coloro che ne faranno richiesta e che rientrino nelle condizioni di assistibilità.
- 5) L'organizzazione e l'attuazione dei soggiorni potranno essere affidate anche all'U.L.S.S..
- 6) Qualora non fosse possibile accogliere tutte le domande, potrà essere fatta una graduatoria con precedenza per le persone con il reddito più basso, senza figli e, a parità di condizioni, nell'ultima fascia, per quelle che non hanno mai partecipato alle vacanze.

CAPO IV

ASSISTENZA SCOLASTICA USO LOCALI SCOLASTICI

ART. 15

CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE

- 1) A tutti i bambini del Comune di San Giorgio in Bosco, viene assicurata la possibilità di frequentare le scuole materne statali e autonome del territorio salvaguardando la libera scelta delle famiglie e garantendo un trattamento omogeneo agli utenti;
- 2) Il Comune di San Giorgio in Bosco nel riconoscere alle scuole materne autonome il ruolo di pubblico servizio, regola con apposita convenzione i rapporti scuole – Comune e in particolare definisce i criteri e le modalità delle sovvenzioni.

ART. 16

CONTRIBUTI AGLI ALUNNI

- 1) Per facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico e la prosecuzione degli studi per gli studenti in disagiate condizioni economiche, il Comune concede contributi per l'acquisto di libri e materiale scolastico e per le spese di mensa e trasporto, alle famiglie che presentino istanza entro il 30 settembre di ciascun anno.
- 2) I contributi vengono elargiti annualmente dalla Giunta comunale, applicando i criteri previsti dall'a.t. 11 per la concessione di contributi a specifica destinazione, aumentando la misura del reddito minimo vitale aumentato del 50% per ogni figlio studente solo nei casi per reddito da lavoro dipendente;
- 3) Il Comune fornisce gratuitamente i libri di testo agli alunni delle scuole elementari come previsto dagli artt. 42 e 45 del D.P.R. 24.7.1977, n°616 in materia di assistenza scolastica.

ART. 17

CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER IL FUNZIONAMENTO E L'ACQUISTO DI SUSSIDI DIDATTICI

- 1) Il Comune dispone annualmente la elargizione di contributi o l'acquisto diretto di beni in favore delle scuole materne, elementari e medie statali in base ai programmi di attività o per particolari necessità e tenendo conto delle direttive della circolare n°292 prot. n°9203/174/Sr del 10.10.1980 del Ministero della P.I. e della circolare del Ministero dell'Interno Direzione Generale Amministrazione – civile – divisione Enti Locali prot. 15100/137/5 del 21.5.1980, e del numero degli alunni e delle classi, nonché delle Direzioni Didattiche e delle Segreterie esistenti nel Comune.

ART. 18

CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI LOCALI SCOLASTICI

- 1) Il Comune potrà concedere l'uso ad enti, comitati ed associazioni l'uso temporaneo dei propri locali scolastici nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio Scolastico provinciale e previo assenso del Consiglio di Circolo o di Istituto.
La Giunta comunale adotterà un apposito atto autorizzativo.

CAPO V

ATTIVITA' SPORTIVE RICREATIVE

UTILIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

ART. 19

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICRATIVE ED UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- 1) Il Comune riconosce l'attività sportiva quale servizio sociale e garantisce a tutti i cittadini, singoli o associati, l'utilizzazione degli impianti sportivi secondo le modalità contenute nell'apposito Regolamento.
A tal fine il comune potrà concedere, mediante apposita convenzione, l'affidamento della gestione di singoli impianti sportivi, ad enti privati ed associazioni sportive;
- 2) Il Comune interviene con contributi annuali a sostegno delle associazioni o gruppi che promuovono e sviluppano le attività sportive dilettantistiche, amatoriali, psico – fisico – motorie e ricreative del tempo libero a favore dei cittadini residenti nel Comune.
- 3) Il Comune potrà stipulare una convenzione con il proprietario di impianti sportivi non comunali per l'utilizzo degli stessi da parte dei giovani e delle associazioni di Cittadella, prevedendo l'erogazione di contributi o di un concorso, fino ad un massimo del 50% della tariffa di accesso o, in mancanza della tariffa, sino al 50% delle spese di manutenzione ordinaria, tenendo conto anche dei proventi percepiti.

ART. 20

ISTANZE DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

- 1) Le domande di concessione di contributo dovranno essere presentate con le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del presente regolamento, precisando altresì quanto segue:
 - 1) la mancanza di scopo di lucro;
 - 2) l'eventuale affiliazione a federazioni nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti;
 - 3) il numero degli associati residenti a Cittadella e le fasce di età a favore dei quali è svolta l'attività.

CAPO VI

SVILUPPO ECONOMICO

ATTIVITA' CULTURALI RICREATIVE

TUTELA VALORI AMBIENTALI

ART. 21

PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO

- 1) Il comune promuove lo sviluppo economico locale, concorrendo, anche mediante l'erogazione di contributi:
 - a) all'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e analoghe manifestazioni
 - b) all'effettuazione di iniziative e promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali; aperte a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;
 - c) alle manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, finalizzate all'incremento turistico;
 - d) alla realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricreative per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
 - e) all'attività delle associazioni Pro – Loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

ART. 22**PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE**

- 1) Il Comune promuove lo sviluppo culturale ed educativo della cittadinanza, anche mediante l'erogazione di contributi:
 - a) a favore delle attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale ivi comprese le scuole materne vigilate;
 - b) a favore delle attività teatrali e musicali di pregio artistico;
 - c) a favore delle attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
 - d) a favore dei soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuoveranno scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e tra quelli di altre comunità nazionali o straniere;
 - e) a favore di soggetti che organizzeranno nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, commemorative di rilevante interesse per la comunità.

ART. 23**PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DI TUTELA DELL'AMBIENTE**

- 1) Il Comune promuove lo sviluppo delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali nel territorio, anche mediante l'erogazione di contributi:
 - a) a favore delle attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontariato che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) per iniziative tendenti a promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) per mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

ART. 24**SOVVENZIONI E VANTAGGI ECONOMICI PER INIZIATIVE CULTURALI, AMBIENTALI E DI SVILUPPO ECONOMICO**

- 1) Il comune potrà concedere i contributi previsti dai precedenti artt. 21, 22 e 23, determinandone la misura in base alla spesa prevista, ai destinatari dell'iniziativa ed al suo rilievo.
- 2) Il Comune potrà dare in comodato, concedere in uso o mettere a disposizione immobili o locali di sua proprietà per le sedi degli enti, delle associazioni, dei gruppi e delle cooperative che svolgano attività di notevole rilevanza sociale e culturale.
Una convenzione fisserà la durata dell'uso e stabilirà i rapporti economici, le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto.
- 3) Qualora vengano svolte attività di volontariato, soprattutto in campo ecologico o di recupero di manufatti storici che si risolvano a vantaggio concreto degli interessi del Comune, potranno essere concessi contributi.

- 4) Il Comune potrà autorizzare l'allacciamento temporaneo delle luminarie installate da associazioni o gruppi privati per le festività natalizie o per altre circostanze, sostenendo le spese di consumo dell'energia elettrica.
- 5) A favore delle associazioni e dei gruppi la Giunta Comunale può mettere a disposizione gratuita o a condizioni agevolate, per brevi periodi strutture comunali, aree, beni od anche il personale occorrente, quando l'attività da svolgere sia di pubblico interesse, compatibilmente con le esigenze dei servizi indispensabili.

CAPO VII

SOVVENZIONI VANTAGGI ECONOMICI DIVERSI

ART. 25

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

- 1) Il Comune potrà aderire ad associazioni internazionali, nazionali e locali che perseguano finalità di interesse pubblico proprie degli enti locali.

ART. 26

CONTRIBUTI PER OPERE SU EDIFICI APERTI AL CULTO

- 1) Oltre ai contributi posti a carico del Comune dalla legge regionale 20 agosto 1987, n° 44, le parrocchie ed altre comunità religiose possono ottenere contributi dal Comune per opere indifferibili di manutenzione e conservazione degli edifici aperti al culto.

ART. 27

SPESE DI RAPPRESENTANZA

- 1) Il Comune potrà assumere spese di rappresentanza relative a:
 - a) doni od omaggi di modesta entità, pranzi, servizi di trasporto con propri automezzi per ospiti o rappresentanti di enti o uffici pubblici;
 - b) premi per manifestazioni sportive o altri speciali avvenimenti, o per il riconoscimento di meriti derivanti da un servizio socialmente rilevante.

ART. 28

CONTRIBUTI A SEGUITO DI CONVENZIONI

- 1) Potranno essere concessi contributi sulla base di convenzioni per l'utilizzo pubblico di strutture non comunali, qualora svolgano una funzione di supplenza o di integrazione degli impianti del Comune.
La convenzione dovrà determinare le reciproche obbligazioni ed in particolare la misura del contributo, che dovrà essere adeguato al costo e al valore della iniziativa ed all'entità dei destinatari.

ART. 28-bis¹**CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI**

1. *Il Comune, ai sensi del D.L. lgt. 1° settembre 1918, n. 1446, convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473, contribuisce alla manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito, con una somma non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta congrua dall'Ufficio Tecnico comunale.*
2. *Per la sistemazione o ricostruzione delle strade non soggette ad uso pubblico, il Comune può concorrere con contributi fino al venti per cento della spesa ritenuta congrua dall'Ufficio Tecnico comunale.*
3. *Il limite di cui al comma 1 può essere superato nel caso di interventi su strade occupate con condotte fognarie, acquedottistiche, di distribuzione del gas, o con altre opere relative a servizi di interesse generale, e in tutti gli altri casi riconducibili alle disposizioni di cui al comma 1, dell'art. 9, del D.L. lgt. 1° settembre 1918, n. 1446. In tali casi il contributo è determinato dalla Giunta comunale, tenuto conto della maggiore spesa che l'uso speciale rende necessaria.*
4. *I lavori, con le prescrizioni ed aggiunte eventualmente apportate dall'Ufficio Tecnico all'atto dell'approvazione dell'intervento, sono eseguiti a cura dei privati frontisti.*
5. *Il contributo, di norma, è liquidato dopo l'acquisizione del certificato di regolare esecuzione, redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, ed è ridotto proporzionalmente in caso di accertata minore spesa rispetto a quella ammessa a contributo. Nel corso dell'esecuzione dei lavori è consentita l'erogazione di uno o più acconti per un importo complessivamente non superiore all'ottanta per cento del contributo assegnato.*
6. *Qualora i lavori, su impegno assunto dai frontisti, possano essere eseguiti in economia dai frontisti stessi, il Comune eroga il contributo assegnato mediante fornitura di materiali per un importo di spesa pari al contributo.*
7. *Oltre al caso previsto dall'art. 5 del D.L. lgt. 1° settembre 1918, n. 1446, il Comune può assumere direttamente l'esecuzione delle opere nel caso in cui ciò sia richiesto dai frontisti e previo impegno dei frontisti stessi a corrispondere al Comune ogni quota di spesa a loro carico.*

ART. 28-ter²**CONTRIBUTI PER L'AMPLIAMENTO DEI SERVIZI**

1. *Gruppi di privati o associazioni che intendono attuare, ampliare o migliorare un servizio o un'opera riconosciuto dalla Giunta comunale di interesse generale, possono ottenere un contributo del Comune commisurato al grado di interesse generale dell'opera o servizio.*
2. *I singoli privati che debbano sostenere in tutto o in parte la spesa per l'esecuzione di interventi su un'opera di uso pubblico o riconosciuta dalla Giunta comunale di interesse generale, possono ottenere singolarmente un contributo a tantum del Comune sulla quota di spesa posta a loro carico, nella misura determinata dalla Giunta sulla base dei seguenti criteri:*
 - a) *grado di interesse generale dell'opera o servizio;*
 - b) *entità della spesa gravante sul privato partecipante all'iniziativa;*
 - c) *condizioni soggettive del richiedente.*
3. *Per l'erogazione dei contributi di cui ai commi 1. e 2. si applicano in quanto compatibili i commi 5 e 6 dell'art. 28-bis.*

¹ Articolo inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 30.11.2005

² Articolo inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 30.11.2005

CAPO VIII

L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

ART. 29

- 1) E' istituito, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
- 2) Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.
- 3) L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
- 4) L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

ART. 30

- 1) L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamata:
 - a) assistenza e sicurezza sociale;
 - b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) sviluppo economico;
 - d) attività culturali ed educative;
 - e) tutela dei valori ambientali;
 - f) interventi straordinari;
 - g) altri benefici ed interventi.
- 2) Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
 - a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
 - b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - c) importo o valore economico dell'intervento totale dell'anno;
 - d) durata, in mesi, dell'intervento;
 - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).
- 3) Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

ART. 31

- 1) Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di Segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'ufficio Ragioneria.
- 2) L'albo è pubblicato per 30 giorni all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
- 3) L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.
- 4) Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32

DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Il presente regolamento costituisce norma di indirizzo per l'erogazione di qualsiasi contributo anche non espressamente previsto.
- 2) L'ammontare delle provvidenze, a prescindere dalle misure determinate dal presente regolamento, è comunque subordinato alla disponibilità dei rispettivi fondi di bilancio.
- 3) La Giunta Comunale inserisce nella relazione illustrativa da allegare al conto consuntivo un riepilogo dei provvedimenti che sono stati adottati in attuazione del presente regolamento.
- 4) Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilevi, da parte dell'organo di controllo e la pubblicazione prevista dallo Statuto e sostituisce gli atti aventi natura regolamentare vigenti, abrogando ogni altra disposizione in contrasto.